



**Ministero della
Giustizia**
*Casa Circondariale di
Santa Maria Capua
Vetere "F. Uccella"*

**Protocollo di Intesa
per la Creazione di Orti sociali e la Produzione di conserve e confetture
(di seguito, il "Protocollo di Intesa")**

TRA

La Regione Campania, sede Legale in Via Santa Lucia n.81, codice fiscale n. 80011990639, P.IVA 03516070632, nella persona del suo Presidente On. Vincenzo De Luca;
(di seguito denominata Regione Campania)

E

La Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, rappresentata dal Direttore dell'istituto Dr.ssa Donatella Rotundo,
(di seguito denominata "Casa Circondariale")

E

Il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con sede in Via Università, 100 - 80055 Portici (NA) C.F./P.IVA 00876220633, nella persona del suo Direttore Prof. Danilo Ercolini nato a Napoli il 28 settembre 1975, nominato Direttore con D.R. n. 4242 dello 28.12.2020;
(di seguito denominata "Il Dipartimento di Agraria")

E

L'ASIPS - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Caserta con sede legale in Via Roma, 75 - 81100 Caserta, nella persona del suo Presidente Dr. Tommaso De Simone;
(di seguito denominata "ASIPS")

(la Casa Circondariale, il Dipartimento di Agraria, l'ASIPS e la Regione Campania, ciascuna singolarmente denominata la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti")

PREMESSO CHE:

- a) la Casa Circondariale è da tempo impegnata sul fronte della promozione dell'attività lavorativa in favore delle persone detenute, anche in sinergia con strutture pubbliche e private per l'attuazione del mandato costituzionale previsto dall'art. 27 della Costituzione;
- b) il lavoro, nel quadro dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge del 1975, n. 354, riveste un ruolo di assoluta centralità in ogni percorso riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale e alla riqualificazione delle persone detenute;
- c) nell'ottica di una esecuzione penale esterna che miri ad offrire concrete possibilità occupazionali, anche al fine di una prevenzione della recidiva, è stata acquisita la disponibilità dell'Università di Agraria, dell'ASIPS e della Regione Campania;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti, come sopra rappresentate, convergono e stipulano la seguente Convenzione.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Il presente Protocollo di Intesa ha ad oggetto la creazione di tre orti sociali, rispettivamente presso le aree verdi circostanti il reparto Nilo, il reparto Tamigi e il reparto Senna esistenti presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

In particolare, il progetto prevede l'organizzazione di orti e la realizzazione di impianti di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli all'interno dei locali sottostanti il reparto Nilo.

Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia, collaboreranno al fine di:

- a) individuare le modalità e gli strumenti da destinare all'attività di coltivazione degli orti sociali e alla trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- b) definire i cicli ed i tempi di lavorazione, gli organici, i macchinari e le attrezzature necessarie per la produzione, tenendo in considerazione l'intero flusso produttivo, dal magazzino di deposito al prodotto finito;
- c) stabilire il livello di formazione di base delle persone che saranno selezionate dal capo d'arte, creando ed eseguendo un percorso formativo necessario al fine di creare, nel tempo, un numero di persone qualificate per ciascuna fase di lavorazione;
- d) certificare la tipologia di formazione svolta dai detenuti.

ART. 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO - GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE

Nello spirito del presente Protocollo di Intesa e al fine di darne piena attuazione, le Parti si impegnano a stimolare e favorire le più ampie forme di coinvolgimento di tutte le persone coinvolte nello sviluppo del Progetto.

A tal fine, le Parti si impegnano a redigere di comune accordo un cronoprogramma degli interventi e delle attività necessarie per l'avvio e lo sviluppo del Progetto.

Le Parti si impegnano, infine, a dare piena attuazione al presente Protocollo di Intesa ed al Progetto stesso entro e non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

ART. 4 - IMPEGNI DELLE PARTI - REFERENTI / RESPONSABILI DEL PROGETTO

Le Parti concordano gli impegni assunti da ciascuna di esse, definiti come segue: **La Regione Campania, in particolare la DIREZIONE GENERALE 50.07.00 - DG PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI – U.O.D. “AMBIENTE, FORESTE E CLIMA” e U.O.D. “ZOOTECNICA E BENESSERE ANIMALE”, si impegna a:**

- svolgere attività teoriche in aula riguardanti le caratteristiche botaniche e/o agronomiche delle specie ortive e arboree da mettere a dimora presso gli orti sociali nonché ad effettuare le principali operazioni colturali necessarie alla preparazione del terreno, alla concimazione, alla semina e/o trapianto, alle cure colturali delle piante, nonché alla raccolta;
- fornire, con risorse proprie, spazi e attrezzature per i vivai forestali e svolgere attività didattiche e di tutoraggio, attraverso gli operai idraulico forestali presenti presso i vivai forestali regionali gestiti dalla suindicata DG, sulle attività svolte dai detenuti individuati dalla Casa Circondariale inerenti le operazioni colturali necessarie alla preparazione del terreno, alla concimazione, alla semina e/o trapianto, alle cure colturali delle piante, nonché alla raccolta;
- assicurare la fornitura di piante officinali (Rosmarino, salvia, origano, menta piperita, etc.), e arboree/arbustive per formare siepi ed altro, da mettere a dimora negli orti sociali realizzati a cura dei detenuti;
- effettuare la debita divulgazione delle attività realizzate mediante la pubblicazione sul portale regionale dell'Agricoltura: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/> e mediante altri mezzi di divulgazione (opuscoli, manifesti, roller-up, etc.), a cura della U.O.D. “Valorizzazione, Tutela e Tracciabilità del Prodotto agricolo”.

Inoltre, la Regione Campania, in particolare la DIREZIONE GENERALE 50.11.00 - DG PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI, si impegna a:

- individuare, con riferimento ai percorsi formativi, le qualificazioni e/o le singole unità di competenza oggetto della certificazione presenti nel Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni della Regione Campania, istituito con Deliberazione di G.R. n. 223 del 27/06/2014. Tali qualificazioni potranno essere riconducibili, in via orientativa e funzionalmente ai processi di manutenzione e aggiornamento del repertorio regionale, alle seguenti qualificazioni:
 - ✓ SEP 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca:
 - Operatore Agricolo - EQF 3
 - Operatore vivaista – EQF 3
 - ✓ SEP 02 - Produzioni alimentari:
 - Addetto al confezionamento dei prodotti alimentari – EQF 2
 - Operatore alla trasformazione di frutta e ortaggi – EQF 3;
- garantire che i percorsi formativi finalizzati al rilascio della certificazione di qualificazione completa o delle singole unità di competenza siano strutturati in coerenza con gli standard formativi di dettaglio presenti nel Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni, al fine di consentire il rilascio, previo

superamento dell'esame finale pubblico da svolgere in conformità alle disposizioni regionali vigenti, della certificazione regionale con spendibilità su tutto il territorio nazionale, ai sensi del D. lgs 13/2013, DI 30/06/2015 e DI 05/01/2021. Questi dettagli sono disponibili al link capire.regione.campania.it ;

- aggiornare e mantenere il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni in funzione delle esigenze che potrebbero manifestarsi nell'ambito delle attività rientranti nel presente protocollo di intesa;
- supportare i soggetti coinvolti nell'erogazione dei percorsi formativi nella fase di progettazione e di erogazione dei percorsi, al fine di garantire il rispetto degli standard previsti dalla normativa regionale vigente;
- prevedere il riconoscimento dei crediti formativi (di ammissione e/o di frequenza) che potranno consentire ai detenuti di accedere ai singoli percorsi formativi in deroga ai requisiti minimi di ingresso previsti dallo standard e/o di ridurre la durata dei medesimi percorsi, con riferimento alla specifica situazione del singolo individuo, per competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.

Il responsabile tecnico-scientifico per la Regione Campania sarà il Direttore generale *pro-tempore* della D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o suo delegato.

- 1) La **Casa Circondariale** assume la responsabilità del Progetto e il ruolo esecutivo di Direzione Operativa nonché di Datore di Lavoro. In particolare, si impegna a:
 - a) individuare gli spazi che dovranno essere adibiti alla produzione;
 - b) svolgere le attività di selezione e reclutamento della manodopera finalizzata all'esecuzione del progetto;
 - c) gestire il rapporto con il personale addetto, supervisionare e vigilare sulle attività da questo svolte, anche in termini di disciplina;
 - d) gestire l'operatività quotidiana;
 - e) provvedere all'acquisto dei macchinari per il laboratorio di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
 - f) assumersi la responsabilità della definizione dei lotti di produzione;
 - g) provvedere alle comunicazioni a terzi del Progetto, previa condivisione, con le altre Parti firmatarie, dei contenuti, dei modi e dei tempi del comunicato e in ogni caso nel rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al punto 6) del presente Protocollo.

Il referente per la struttura sarà il Direttore *pro-tempore* della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

- 3) Il **Dipartimento di Agraria**, svolgerà attività di consulenza in ambito tecnico- e si impegna:
 - a) valutare la qualità e la fertilità dei suoli da dedicare all'attività di coltivazione di specie ortive e frutticole;
 - b) gestire in ambito agronomico la coltivazione delle piante ortive e arboree;
 - c) pianificare il processo di trasformazione dei prodotti.

Il responsabile tecnico-scientifico per la struttura sarà il Direttore *pro-tempore* del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" o suo delegato.

4) l'**ASIPS** si impegna a:

- a) sostenere gli oneri economici necessari - quantizzati in euro 4.000,00 (quattromila/00) - per consentire al Dipartimento di Agraria di effettuare le campionature dei terreni per la verifica e l'individuazione delle coltivazioni da avviare.

Resta inteso che, a fronte di tale sostegno economico, l'ASIPS acquisisce i dati relativi ai referti analitici dei campioni prelevati e riportati in una relazione scientifica e, con essi, stante l'importanza e l'utilità delle analisi svolte dall'Università di Agraria per le aziende del territorio casertano, il diritto alla loro divulgazione nei modi che la stessa riterrà più opportuni ma, in ogni caso, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al punto 6) del presente Protocollo.

Il referente per la struttura sarà il Presidente *pro-tempore* dell'ASIPS - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Caserta.

Resta altresì inteso tra le Parti che ciascuna di esse sarà responsabile per le attività di propria competenza; in particolare, la Casa Circondariale sarà la sola responsabile dell'avvio, dell'esecuzione e del buon esito del Progetto, tenendo pertanto il Dipartimento di Agraria, l'ASIPS e la Regione Campania debitamente manlevate da qualsiasi responsabilità derivante dalla non attivazione ed esecuzione del Progetto, ovvero della sua non riuscita, che dovessero derivare da attività della Casa Circondariale e che, comunque, fossero esterne al perimetro della competenza e degli impegni del Dipartimento, dell'ASIPS e della Regione.

Art. 5 – INIZIO DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI

Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione.

ART. 6 – RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano, in proprio e per conto dei propri impiegati dipendenti, collaboratori e fornitori, a non rivelare a terzi i contenuti della documentazione e delle informazioni relative al Progetto, i documenti tecnici, le informazioni relative ai processi di produzione, ai materiali, alle attrezzature e le informazioni tecnico-commerciali in genere in qualunque forma trasmesse (cd. "Informazioni Riservate").

Tali Informazioni Riservate dovranno essere utilizzate dalle Parti nella misura e con mezzi strettamente necessari all'adempimento degli impegni assunti con il presente Protocollo di Intesa, con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o non arrechino alcun danno.

Le Parti si impegnano altresì a:

- a) conservare le Informazioni Riservate con la massima cura, mantenendo il loro carattere strettamente confidenziale e riservato;
- b) restituirle all'altra Parte che ne fa richiesta;
- c) non riprodurre o copiare le Informazioni riservate se non nei limiti espressamente autorizzati dall'altra Parte;
- d) non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate o parte di esse;
- e) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo anche nei confronti di tutti i terzi ai quali, nell'ambito dell'esecuzione del presente Protocollo e previa espressa autorizzazione della Parte interessata, siano state trasmesse le informazioni tecniche di cui sopra.

Nel caso in cui per vincoli di legge, regolamenti o su richiesta delle autorità competenti sia necessario annunciare o divulgare le Informazioni Riservate, sarà obbligo della Parte a cui è stata rivolta la richiesta consultare immediatamente l'altra Parte al fine di giungere ad un accordo riguardo i tempi ed i contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione, salvo diversa previsione di legge.

Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo.

Resta infine inteso che le Informazioni Riservate rimangono di esclusiva proprietà della Parte da cui originariamente provengono.

Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivono per tutta la durata del presente Protocollo.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano al trattamento dei dati derivanti dal presente Protocollo di Intesa nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy) coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal Regolamento EU del 27 aprile 2016 n. 679 (GDPR), dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 e dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

È fatta salva la facoltà di recesso in qualsiasi momento previo preavviso di 6 mesi, da trasmettersi alle altre Parti a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

ART. 9 - DECADENZA AUTOMATICA

Le Parti dichiarano di essere consapevoli che al presente Protocollo di Intesa si applica la disposizione di cui all'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2016, secondo il quale *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i protocolli, accordi, intese sottoscritti dalla Regione Campania decadono se non risultano atti successivi o di esecuzione negli ultimi sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La decadenza è accertata a cura del Dirigente competente per materia e comunicata agli uffici di Presidenza. Sono esclusi i protocolli, gli accordi e le intese rientranti nell'ambito della programmazione unitaria, a valere sulle risorse del Piano Azione Coesione e del Fondo Sviluppo Coesione e dei POR Campania FESR 2007/2013 e 2014/2020 e del Giunta Regionale della Campania POR Complementare 2014/2020 ovvero del Programma di azione e coesione 2014/2020 ovvero del Programma parallelo 2014/2020”*.

L'art. 2 della predetta legge al comma 3 così prevede che *“Tutti i protocolli, accordi, intese o atti analoghi della Regione Campania devono contenere, a pena di nullità, espresso riferimento a tempi certi di attuazione, nonché la clausola di automatica decadenza in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione”*.

Pertanto, alla luce della suindicata normativa, le Parti espressamente prevedono che, nell'ipotesi in cui, entro un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, non siano compiuti atti di impulso, attuativi o esecutivi, lo stesso dovrà ritenersi decaduto, nullo e privo di effetti.

ART. 10 - RINVIO ALLE PROGETTAZIONI ESECUTIVE

Per tutti gli aspetti non definiti in questo documento si far riferimento alle pianificazioni/progettazioni esecutive delle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa.

ART.11 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Protocollo di Intesa sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata mediante spedizione a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (pec), ai seguenti indirizzi:

Regione Campania, sede Legale in Via Santa Lucia n.81 – 80100 Napoli
c/o Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
dq.500700@pec.regione.campania.it

Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere " Francesco Uccella"
Strada Statale Appia 7 bis Km. 6+500, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
cc.santamariacapuavetere@giustizia.it

Dipartimento di Agraria, Via Università, 100 - 80055 Portici (NA)
dip.agraria@pec.unina.it

ASIPS Azienda Speciale CCIAA Caserta, Via Roma, 75 – 81100 Caserta
asips@legalmail.it

ART. 12 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Protocollo di Intesa è regolato dalla legge italiana.

Eventuali controversie legate alle attività e ai rapporti nascenti dall'esecuzione del suddetto Protocollo di Intesa saranno devolute all'autorità giudiziaria del Foro di Napoli.

ART. 13 – MISCELLANEA

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Protocollo di Intesa non sarà valida né vincolante se non sottoscritta da tutte le Parti.

Le Parti dichiarano e garantiscono che il presente Protocollo di Intesa è stato negoziato e sarà eseguito secondo buona fede.

Le Parti dichiarano che il presente Protocollo di Intesa riflette integralmente il contenuto ed il risultato delle trattative intercorse tra le medesime al fine di dare esecuzione al progetto.

Le Parti dichiarano, altresì, che nessuna delle Parti coinvolte, dei suoi rappresentanti, dirigenti o impiegati ha già ottenuto o otterrà un vantaggio economico ovvero di natura personale in relazione alla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa.

Per la Regione Campania

Per la Direzione della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere “F. Uccella”

Per il Dipartimento di Agraria di Portici

Per l'ASIPS Azienda Speciale Camera di Commercio di Caserta